

## REGOLAMENTO (CE) N. 939/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1999

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 della Commissione<sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti;

considerando che il regolamento (CE) n. 938/1999 della Commissione<sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

(2) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

(3) GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

(4) GU L 88 del 24.3.1998, pag. 8.

(5) Vedi pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97<sup>(7)</sup>, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 721/1999 della Commissione<sup>(8)</sup>;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 721/1999 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1999.

(6) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

(7) GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

(8) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 5.